REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 83

Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili

Se il corrispettivo dell'appalto dei lavori e' costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell'appaltatore delle proprieta' di beni immobili, il bando di gara prevede l'importo minimo del prezzo che l'offerente dovra' versare per l'acquisizione del bene, nonche' il prezzo massimo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori. I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente:

a) il prezzo per l'acquisizione del bene;

b) il prezzo per la esecuzione dei lavori;

c) il prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei lavori. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 l'offerta fa riferimento. Nessun concorrente puo' presentare piu' offerte. L'amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l'acquisizione del bene. Qualora le offerte pervenute riguardano:

a) esclusivamente l'acquisizione del bene, la proprieta' dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente;

b) esclusivamente l'esecuzione di lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta;

c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero l'acquisizione del bene congiuntamente all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l'appalto per l'esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia piu' conveniente delle due migliori offerte separate. In caso contrario l'aggiudicazione, avviene in favore della migliore offerta relativa all'acquisizione del bene e a quella relativa all'esecuzione dei lavori. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara e' determinato dal responsabile del procedimento sulla base dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali. L'inserimento nel programma triennale dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle

amministrazioni pubbliche e degli altri enti non territoriali ai fini della loro alienazione comporta il venir meno del vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 828 del codice civile. Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici;.

Versione in vigore dal 13 maggio 2000, non più in vigore dal 8 giugno 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
Titolo	V — Sistemi di realizzazione di lavori pubblici
Capo	I — Appalti e concessioni
Sezione	Seconda — Appalto di lavori pubblici
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-554-1999/art-83-appalto-per-l-esecuzione-dei-lavori-congiunto-all-acquisizione-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it